Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «*Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che rientrano tra i compiti del predetto «*la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato*»;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, avente ad oggetto «*Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*» e, in particolare, l'articolo 8, il quale prevede che «*Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti*»;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «*Nuovo codice della strada*»;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209, recante il «*Codice delle assicurazioni private*», come modificato dal decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, recante «*Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità*»;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 102, il quale prevede che «a*l fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali* segway, hoverboard *e monopattini*», demandando a un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione della disciplina relativa alle modalità attuative e agli strumenti operativi della sperimentazione;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*», e, in particolare, l'articolo 1, comma 75-*vicies quater,* come introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera m), della legge 25 novembre 2024, n. 177, il quale prevede che «*I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica*

univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite applicativo informatico dedicato»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto il «*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*»;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2019, adottato in attuazione del predetto articolo 1, comma 102, della citata legge n. 145 del 2018 al fine di disciplinare la «*Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica*»;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 agosto 2022, recante la «*Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica*» e, in particolare, l'articolo 1, il quale prevede che «*Per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» (di seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante *«Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»*;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 maggio 2024, n. 151, avente ad oggetto l'articolazione degli Uffici dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione n. 11 del 16 gennaio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 3 marzo 2025 al n.624, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2025 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 13 maggio 2025 al n. 1646, a mezzo del quale è stato conferito all'Ing. Stefano Fabrizio Riazzola l'incarico di Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

TENUTO CONTO delle interlocuzioni intercorse con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in merito all'individuazione dei materiali, alle caratteristiche tecniche e ai criteri e alle modalità di stampa dei contrassegni nonché con riguardo ai criteri di formazione della combinazione alfanumerica da essi adottata, nell'ottica di garantire la massima conformità alle esigenze di sicurezza e tracciabilità richieste dalla normativa vigente;

VISTA la nota del 19 giugno 2025, con la quale il Ministero dell'interno si è espresso positivamente in relazione ai criteri e alle modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, nonché ai criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche, al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico;

RITENUTO di dover individuare i criteri e le modalità per la stampa, la richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di garantire la tracciabilità e la sicurezza degli stessi, nonché il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di mobilità urbana e sicurezza stradale e che l'adozione di tali misure risulta necessaria per prevenire eventuali abusi e favorire un più efficace controllo amministrativo dei monopattini elettrici;

DECRETA:

Articolo 1

(*Oggetto e ambito di applicazione*)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 75-*vicies quater*, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente decreto disciplina:

   a) i criteri e le modalità di stampa dei contrassegni identificativi per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di garantirne l'uniformità, la sicurezza e l'inalterabilità degli stessi;

   b) i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche dei contrassegni, ai fini dell'univoca identificazione di ciascun monopattino.

Articolo 2

(*Caratteristiche del contrassegno identificativo*)

1. Il contrassegno identificativo è strettamente personale e presenta le seguenti caratteristiche di carattere generale:

   a) è di forma rettangolare e presenta dimensioni pari a 50 mm x 60 mm;

   b) è stampato su supporto plastificato dotato di proprietà adesive, non rimovibile, al fine di garantirne l'integrità e la permanenza sul monopattino elettrico;

   c) il fondo è di colore bianco e i caratteri alfanumerici sono di colore nero, per assicurare la massima leggibilità e il contrasto visivo;

   d) reca in modo inequivocabile l'emblema dello Stato previsto dall'articolo articolo 1 del Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 535, ed è provvisto di incisioni antistrappo e serigrafia anticontraffazione, al fine di garantirne l'autenticità e prevenire eventuali manomissioni.

2. Le caratteristiche tecniche di dettaglio del contrassegno identificativo, nonché le relative modalità di applicazione da parte del proprietario del monopattino elettrico, sono stabilite nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il contrassegno identificativo è applicato in modo visibile e permanente sul monopattino elettrico nell'apposito alloggiamento predisposto sul parafango posteriore. In assenza di tale alloggiamento, il contrassegno identificativo è applicato perpendicolarmente al piano di simmetria longitudinale del piantone dello sterzo nella parte anteriore dello stesso. Il contrassegno di forma rettangolare è posizionato sul lato corto che costituisce la base della sequenza alfanumerica in modo che la stessa risulti chiaramente leggibile.

4. In caso di mancata o non corretta applicazione del contrassegno identificativo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 75-*undevicies*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 3

(*Criteri di formazione delle combinazioni alfanumeriche dei contrassegni identificativi*)

1. Al fine di garantire l'associazione del monopattino elettrico ai dati anagrafici di ciascun proprietario, sono stabiliti nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di

formazione delle combinazioni alfanumeriche dei contrassegni identificativi sulla base di un *iter* sequenziale, che prevede l'assegnazione automatica di una combinazione univoca.

2. Sono escluse le combinazioni riservate a usi istituzionali o ritenute non idonee.

Il CAPO DIPARTIMENTO
Ing. Stefano Fabrizio Riazzola

Stefano Fabrizio
Riazzola
27.06.2025 16:31:13
GMT+01:00

ALLEGATO "A"

Caratteristiche tecniche del contrassegno identificativo e modalità di applicazione

1. Natura del contrassegno identificativo

Il contrassegno identificativo è il supporto adesivo, plastificato e non rimovibile, sul quale viene indicata la combinazione alfanumerica formata sulla base dei criteri indicati nell'allegato B, e stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

2. Caratteristiche tecniche del contrassegno identificativo

Il contrassegno identificativo per monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è costituito da una pellicola retroriflettente autoadesiva sulla quale è riportata la combinazione alfanumerica.

Il lato adesivo del contrassegno è protetto da un supporto siliconato, detto "liner", facilmente e completamente asportabile.

Il contrassegno identificativo aderisce a qualsiasi supporto rigido, liscio, pulito, privo di ogni rivestimento contenente prodotti siliconici o analoghi che limitino l'adesività.

Le dimensioni del contrassegno sono pari a 50 mm di larghezza e 60 mm di altezza.

Lo sfondo del contrassegno è di colore bianco, retroriflettente con un limite minimo di riflettanza pari al 34%.

All'interno del contrassegno è riportata la scritta "M.E.F.", posizionata sotto la superficie plastificata e visibile dall'esterno.

Il contrassegno presenta i seguenti elementi stampati con inchiostro nero:

a) emblema della Repubblica Italiana, nella versione grafica analoga a quella adottata sulle targhe automobilistiche;

b) una combinazione alfanumerica univoca, composta da sei caratteri neri disposti su due righe da tre caratteri ciascuna.

3. Modalità di applicazione del contrassegno identificativo

Il contrassegno identificativo è apposto secondo le prescrizioni di cui al presente allegato, previa pulizia della superficie dell'alloggiamento posto sul monopattino, rimuovendo la pellicola di protezione posteriore della parte adesiva. L'adesione al supporto va effettuata evitando pieghe del contrassegno. Le operazioni di apposizione vanno effettuate con la massima attenzione e cura in quanto il contrassegno non può essere riposizionato senza evitare la sua distruzione.

Il contrassegno identificativo è applicato in modo visibile e permanente sul monopattino elettrico, conformemente alle seguenti disposizioni:

a) in presenza di un apposito alloggiamento, il contrassegno è installato sul parafango posteriore, in posizione centrale rispetto alla larghezza del monopattino e in modo tale da risultare perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del monopattino stesso;

b) in mancanza di un apposito alloggiamento posteriore, il contrassegno è applicato nella parte anteriore del piantone dello sterzo, in posizione tale da essere visibile frontalmente, ad un'altezza compresa tra 0,20 metri e 1,20 metri dal suolo.

Il contrassegno ha forma rettangolare ed è installato con lato corto disposto orizzontalmente, in modo che la combinazione alfanumerica sia orientata con la base dei caratteri rivolta verso il basso e leggibile, partendo dall'alto, da sinistra a destra.

Il contrassegno deve essere:

a) installato in posizione verticale, con una tolleranza di inclinazione massima di 5 gradi rispetto alla verticale, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del monopattino;

b) libero da coperture, cornici o altri elementi che ne ostacolino la leggibilità.

In ogni caso, il contrassegno deve essere leggibile a distanza in condizioni di luce diurna, e non può essere occultato da accessori o elementi strutturali del monopattino.

ALLEGATO "B"

Criteri di formazione delle combinazioni alfanumeriche dei contrassegni identificativi

1. Criteri di formazione delle combinazioni alfanumeriche dei contrassegni identificativi

Il contrassegno identificativo dei monopattini riporta tre caratteri alfabetici e tre caratteri numerici.

I caratteri alfabetici, partendo dalla lettera B, progrediscono in successione da destra verso sinistra avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z.

I caratteri numerici assumono tutti i valori da due (2) a nove (9). La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra.